

(N. 2965)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 25 marzo 1953 (V. Stampato N. 3132)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FANFANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Istituzione del Magistrato per il Po

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito, con sede in Parma, il Magistrato per il Po, che assorbe l'attuale Circolo di ispezione del Genio civile per il Po: ad esso è preposto un presidente.

Al Magistrato per il Po, oltre alla competenza già attribuita al Circolo di ispezione per il Po, sono demandati i compiti spettanti, in base alle vigenti disposizioni, al Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova ed ai Provveditorati alle opere pubbliche

aventi giurisdizione nelle regioni lungo tutto il corso del Po e dei suoi affluenti per le opere idrauliche classificate in qualunque categoria e non classificate, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e per la navigazione interna interessanti il fiume in tutto il suo percorso ed i suoi affluenti.

Art. 2.

Il Comitato tecnico amministrativo del Magistrato per il Po è presieduto dal presidente del Magistrato e ne fanno parte:

il vicepresidente del Magistrato per il Po;
un consigliere di Stato;

l'ispettore generale capo dei servizi tecnici del Magistrato per il Po;

un ispettore generale del Genio civile designato dal presidente del Magistrato alle acque;

gli ispettori generali capi dei servizi tecnici dei Provveditorati alle opere pubbliche di Torino, Milano e Bologna;

il direttore generale delle acque e degli impianti elettrici o un suo delegato;

il direttore generale della bonifica e della colonizzazione o, in sua sostituzione, un funzionario nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

il direttore generale dell'economia montana e delle foreste o, in sua sostituzione, un funzionario nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

un ispettore superiore forestale designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

il capo della ragioneria del Magistrato per il Po;

l'ingegnere capo dell'Ufficio speciale del Genio civile per il Servizio idrografico del bacino del Po;

l'ingegnere capo della Sezione autonoma del Genio civile per il Servizio dragaggio e segnalazioni del Po.

Art. 3.

Al Magistrato per il Po ed al suo presidente sono estese tutte le norme vigenti relative ai Provveditorati ed ai provveditori alle opere pubbliche, e, in quanto applicabili, quelle relative ai Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche.

L'ufficio distaccato della Corte dei conti presso il Magistrato per il Po esercita, peraltro, le funzioni di riscontro successivo delle spese e di controllo preventivo sugli atti del Magistrato stesso a norma delle disposizioni relative al Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova.

Art. 4.

I programmi annuali delle opere di bonifica idraulica formulati dai Provveditorati alle opere pubbliche di Torino, Milano, e Bologna sono inviati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il tramite del Magistrato per il Po.

Per lo stesso tramite il Magistrato alle acque con sede in Venezia invia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i programmi annuali relativi alle opere di bonifica idraulica da eseguire nei comprensori che, pure rientrando nella propria circoscrizione, interessino comunque il bacino del Po.

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegna annualmente agli Uffici del Genio civile per il servizio idrografico i fondi occorrenti per i rilevamenti relativi alle opere di bonifica.

Art. 6.

Il Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato alle acque è l'organo consultivo del Magistrato stesso nonché del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Venezia ed è presieduto dal presidente del Magistrato alle acque, Provveditore alle opere pubbliche.

Del Comitato fanno parte, oltre al presidente:

- a) il vicepresidente del Magistrato alle acque ed il viceprovveditore alle opere pubbliche;
- b) un consigliere di Stato;
- c) quattro ispettori generali del Genio civile e l'architetto urbanista addetto al Provveditorato alle opere pubbliche.

Uno di questi posti può essere ricoperto da un ingegnere capo del Genio civile, nominato dal Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Magistrato;

- d) un funzionario designato dal Ministero del tesoro;
- e) l'ispettore superiore forestale;

f) l'avvocato distrettuale dello Stato od un suo delegato;

g) il direttore generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici o un suo delegato;

h) il direttore generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici o un suo delegato;

i) un delegato del Comando militare marittimo dell'Adriatico;

l) il capo dell'Ufficio di ragioneria del Magistrato alle acque;

m) il capo dell'Ufficio di ragioneria del Provveditorato alle opere pubbliche;

n) il direttore generale della bonifica e della colonizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o, in sua sostituzione, un funzionario nominato dal Ministro della agricoltura e delle foreste;

o) il direttore generale dell'economia montana e delle foreste o, in sua sostituzione, un funzionario nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

p) l'ispettore agrario compartimentale;

q) un esperto in materia igienico-sanitaria, nominato ogni biennio dal Ministero dei lavori pubblici.

Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano la edilizia scolastica, alla seduta intervengono il provveditore agli studi di una delle provincie comprese nella circoscrizione del Provveditorato stesso, designato dal Ministero della pubblica istruzione, e il medico provinciale di una delle suddette provincie, designato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano le opere igienico-sanitarie, alle sedute interviene il medico provinciale come sopra designato.

Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano le belle arti, partecipa alle sedute il sovrintendente ai monumenti competente per materia.

In assenza del presidente, il Comitato è presieduto dall'ispettore generale del Genio civile più anziano.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici inca-

ricato dal presidente del Magistrato, provveditore alle opere pubbliche.

Il presidente del Magistrato può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato stesso, con voto consultivo, uno o più ingegneri capi del Genio civile della circoscrizione e il direttore dell'Ufficio idrografico del Magistrato, nonchè studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

Per la validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza della metà dei componenti.

I componenti non appartenenti all'Amministrazione dello Stato sono equiparati agli ispettori generali del Genio civile agli effetti delle indennità di viaggio e di soggiorno nei casi in cui debbano recarsi fuori dell'ordinaria residenza in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 7.

È abrogato l'articolo 4 della legge 5 maggio 1907, n. 257, con le modifiche apportate dall'articolo 46 della legge 13 luglio 1911, n. 774, dall'articolo 17 del regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3228, dall'articolo 1 del regio decreto 25 settembre 1924, n. 1477, dal regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2400, dall'articolo 4 del regio decreto 27 settembre 1929, n. 1726, dall'articolo 2 del regio decreto 16 febbraio 1930, n. 236, e dall'articolo 2 della legge 2 giugno 1930, n. 755.

All'articolo 14, lettera i) della legge 5 maggio 1907, n. 257 modificato con l'articolo 46 della legge 13 luglio 1911, n. 774, è aggiunto il seguente comma:

« Rimane nella competenza del presidente del Magistrato alle acque, nei limiti di competenza territoriale del Magistrato stesso, la gestione tecnica, economica ed amministrativa dei lavori concernenti le opere di navigazione interna di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ».

Sono abrogati il 2°, 3° e 4° comma dell'articolo 16 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, quali risultano sostituiti dalla legge 3 febbraio 1951, n. 164, ed il 5° comma dell'articolo stesso è modificato come segue:

«L'Ufficio distaccato della Corte dei conti istituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia, a termini dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355, esercita anche le funzioni di riscontro successivo delle spese e di controllo preventivo sugli atti del Magistrato alle acque a norma delle disposizioni vigenti per detto istituto, con effetto dal 1° gennaio 1946 ».

Art. 8.

Il numero dei consiglieri di Stato e degli esperti, chiamati a far parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è elevato, rispettivamente, a tre e a quattordici.

Art. 9.

Il personale tecnico del Corpo del Genio civile ed il personale idraulico destinati a prestare servizio presso il Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova e presso il Magistrato per il Po con sede in Parma e quello addetto al Servizio idrografico ed idraulico presso gli Uffici del Genio civile compresi nella giurisdizione dei due Magistrati percorrerà di regola tutta la carriera fino al grado di

ispettore generale negli Uffici dei Compartimenti suddetti.

Nessun trasferimento nè temporaneo nè definitivo potrà essere fatto riguardo al detto personale, nè alcun incarico estraneo alle ordinarie attribuzioni gli potrà essere affidato senza la richiesta o il preventivo parere del competente presidente di Magistrato.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, udito il parere del competente presidente di Magistrato, i compiti di cui al 1° comma del presente articolo saranno assegnati preferibilmente agli impiegati che vi sono addetti all'atto della pubblicazione della presente legge, salvo esplicita richiesta contraria da parte degli interessati, nonchè, entro i limiti dei posti disponibili a quelli degli altri uffici del Genio civile che ne facciano domanda.

Art. 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.